

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Appello, riforma (anche parziale) della sentenza, effetto espansivo interno, conseguenze sulle spese di lite

*In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.*

NDR: in tal senso Cass. 29.10.2019 n. 27606, 24.1.2017 n. 1775, 22.12.2009 n. 26985, 11.6.2008 n. 15483 e 5.6.2007 n. 13059.

### Corte di appello di Roma, sentenza del 5.12.2022, n. 7879

...omissis...

Roma Capitale censura la sentenza n. 13746/2017 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 6.7.2017, in primo luogo, per avere disatteso l'eccezione di legittimazione

passiva della stessa, e quindi per violazione dell'art. 2051 c.c., avendo il giudice di primo grado ritenuto sussistente la responsabilità del Comune di Roma in applicazione di tale disposizione. In particolare, viene impugnata la sentenza laddove ha ritenuto che "l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo al Comune per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce, invero, soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 CdS, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. 19.2.2013 n. 4039; 23.1.2009, n. 1691)".

Secondo l'appellante, "l'unica possibilità che l'Amministrazione ha per adempiere al proprio obbligo di manutenzione è la suddivisione dell'intero territorio in zone e l'attribuzione della manutenzione e sorveglianza di ciascuna di esse a singole società, con relativa attribuzione di responsabilità". Roma Capitale ha allegato, già nel giudizio di primo grado, di avere fatto ciò, con riguardo alla via *omissis* all'epoca in cui si verificò il sinistro, mediante la stipula con la EE Lavori S.r.l. del contratto di appalto avente ad oggetto la "Manutenzione ordinaria, strade, marciapiedi, schemi fognari e servizi di sorveglianza e pronto intervento *omissis*" (v. docc. nn. 3, 4 e 5 del fascicolo di parte convenuta – giudizio di primo grado); e ha dedotto come, in ragione della stipula di tale contratto, il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro "risultava soggetta alla manutenzione e sorveglianza della R.T.I. EE S.r.l."

Il motivo non merita accoglimento.

Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, il dovere di vigilanza sulla strada pubblica realizzata non grava sul solo appaltatore, che non si può ritenere l'unico responsabile dei danni derivati alla vittima dell'incidente verificatosi nel tratto di strada di cui cura la manutenzione. Infatti, il dovere di custodia da parte dell'ente pubblico non viene meno per la Pubblica Amministrazione nemmeno laddove il bene demaniale (la strada) sia destinatario di lavori di manutenzione affidati a terzi. Infatti, come ha sostenuto sempre il Supremo Collegio, "l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico – giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c." (così Cass. 23.1.2009, n. 1691).

Pertanto, nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla res (come può accadere – ma non necessariamente accade – in caso di appalto che determini l'apertura di un cantiere: cfr. Cass.19.2.2013, n. 4039, citata nella decisione di primo grado, ma in una fatti- specie non esattamente corrispondente a quella in esame), l'ente proprietario continua a rispondere come custode, atteso che deve continuare ad esercitare sull'opera l'opportuna vigilanza e i necessari controlli (cfr. Cass. 22.1.2015, n. 1146; Cass. 26.9.2006, n. 20825).

Né è possibile affermare – come fa parte appellante – che la sentenza impugnata risulti sul punto del tutto "contraddittoria proprio perché il Tribunale, pur negando che la conclusione del contratto di appalto possa escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ha poi tuttavia ammesso che 'il contratto di appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce, invero, soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà', con ciò dunque riconoscendo come Roma Capitale avesse pienamente adempiuto al proprio obbligo di manutenzione".

La responsabilità di Roma Capitale ai sensi dell'art. 2051 c.c. discende dall'essere la stessa custode del tratto di strada in cui si è verificato l'evento dannoso in cui è rimasto vittima *omissis*, con un titolo di responsabilità oggettiva, secondo l'opinione assolutamente prevalente. L'aver assolto al dovere istituzione di garantire la manutenzione, e quindi di avere stipulato un contratto di appalto a tale fine, non implica di per sé – come intende prospettare l'appellante – il trasferimento del potere di custodia in capo all'appaltatore, e quindi in capo a questi della responsabilità configurata dal giudice di primo grado. Piuttosto, l'affidamento della manutenzione a un altro soggetto, mediante la stipula di un contratto di appalto, costituisce un modo di esercizio della custodia sul bene stesso, ma al contempo determina che la stessa si debba configurare in termini non di diretto intervento manutentivo, qualora necessario, ma di controllo sull'adempimento da parte dell'appaltatore alle obbligazioni assunte e di vigilanza sulle modalità di esecuzione del contratto.

Con il secondo motivo di appello incidentale Roma Capitale deduce l'erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenuto configurabile e sussistente la responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 2051 c.c. In particolare, l'appellante censura la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Roma “per non avere considerato l'oggettiva impossibilità per Roma Capitale di porre in essere – se non tramite i contratti di appalto – un controllo capillare del proprio, estesissimo, reticolato stradale”, come peraltro ha ritenuto, in più occasioni, la Suprema Corte, citandone alcune pronunce.

Il motivo non può essere accolto.

Non ignora questa Corte come, secondo un certo orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di colpa della Pubblica Amministrazione non trovi applicazione qualora non sia possibile esercitare “concretamente” la custodia sul bene demaniale. Più specificamente, la Suprema Corte ha affermato che “la presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia” (così Cass. 6.7.2006, n. 15383).

Secondo tale orientamento, laddove l'oggettiva impossibilità della custodia renda inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., l'Amministrazione pubblica è comunque tenuta a rispondere dei danni causati dai beni demaniali agli utenti della strada, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c. “In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità” (così Cass. 6.7.2006, n. 15384).

È appena il caso di rilevare come, nel caso in esame, l'attore avrebbe comunque fornito la prova richiesta dall'art. 2043 c.c. e, quindi, si sarebbe dovuta affermare la responsabilità dell'ente convenuto anche ai sensi di tale disposizione.

Soprattutto, e in via del tutto assorbente, la stessa giurisprudenza di legittimità sopra riportata ha osservato come l'estensione del demanio stradale e l'uso generale e diretto da parte della collettività non costituiscano, però, elementi sufficientemente idonei a escludere la possibilità di custodia da parte della Pubblica Amministrazione, ma meri indici di cui il giudice deve tenere conto nella sua valutazione. Ne consegue che – secondo l'orientamento invocato dall'appellante incidentale – la custodia della P.A. deve essere esaminata in virtù di una molteplicità di fattori ed elementi, quali le caratteristiche delle strade, le dotazioni, i sistemi di assistenza e gli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano le aspettative della generalità degli utenti (cfr. Cass. n. 15383/2006, cit.).

La stessa Suprema Corte ha poi precisato che, affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o

manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione pubblica - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come, ad esempio, la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c. (cfr. Cass., ord. 11.3.2021, n. 6826; Cass., ord. 18.6.2019, n. 16295; Cass., ord. 19.3.2018, n. 6703; Cass., ord. 27.3.2017, n. 7805; Cass. 12.4.2013, n. 8935; Cass. 13.7.2011, n. 15389; Cass. 20.11.2009, n. 24539; Cass. 25.7.2008, n. 20427; Cass. 6.6.2008, n. 15042).

Così ritenendo, la giurisprudenza di legittimità ha però confermato in relazione ai beni demaniali tale titolo di responsabilità, che viene esclusa soltanto in presenza di un fattore esterno avente autonoma efficienza causale.

Nel caso in esame, Roma Capitale non ha allegato alcun elemento sulla scorta del quale si dovrebbe pervenire a escludere la responsabilità della stessa in relazione al danno arrecato da una strada comunale, ma si è limitata ad allegare l'estensione della rete stradale comunale, chiedendo che, per ciò solo, si ritenga l'impossibilità di esercitare la custodia sullo stesso. Diversamente, proprio il contratto di appalto stipulato dall'Amministrazione comunale con la EE Lavori S.r.l., e segnatamente la disciplina degli interventi manutentivi ordinari prevista dal capitolato speciale facente parte dello stesso (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte convenuta), prova esattamente il contrario ed evidenzia come l'Amministrazione comunale si sia organizzata in modo da poter esercitare in modo adeguato la custodia sulla propria rete stradale, e quindi come sia senz'altro in grado di esercitare, seppure avvalendosi - come normale - di imprese appaltatrici, la custodia (cfr. Cass. 22.4.2010, n. 9546).

Peraltro, secondo l'orientamento prevalente della più recente giurisprudenza di legittimità, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr. Cass. 3.4.2009, n. 8157; nonché, nello stesso senso, Cass., ord. 11.3.2021, n. 6826; Cass. 18.6.2019, n. 16295; Cass. 19.3.2018, n. 6703; Cass., ord. 27.3.2017, n. 7805; Cass. 12.4.2013, n. 8935; Cass. 12.3.2013, n. 6101; con riferimento alla rete stradale AN., ben più estesa di quella del Comune di Roma, Cass. 28.9.2012, n. 16542; Cass. 18.11.2011, n. 15720; Cass. 13.7.2011, n. 15389; Cass. 20.11.2009, n. 24529; Cass. 19.11.2009, n. 24419; Cass. 25.7.2008, n. 20427).

Ciò chiarito in via generale, nel caso in esame si deve ritenere - diversamente da quanto sostenuto da Roma Capitale - configurabile la responsabilità da cosa in custodia in capo all'Amministrazione comunale convenuta con riguardo alla rete stradale comunale.

*omissis*

Rientra nella comune esperienza come una buca ricolma di acqua possa essere o non percepibile dall'utente della strada o, in ogni caso, la presenza di acqua non consente di percepirne la profondità, e quindi l'effettiva pericolosità.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra riportato e di tutto quanto accertato nel corso del giudizio di primo grado, secondo quanto riportato nella sentenza appellata (senza che in ordine a tale accertamento sia stato proposto appello da *omissis*), la Corte ritiene che il concorso del danneggiato nella causazione del danno per cui è causa vada quantificato in misura pari al 50%. Conseguentemente, in riforma della sentenza n. 13746/2017 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 6.7.2017, l'importo complessivo liquidato dal giudice di primo grado, pari a € 1.618.295,00, non deve essere ridotto in misura del 20% "in ragione del riconosciuto concorso di colpa del danneggiato", come ha ritenuto il giudice di primo grado, bensì del 50%, e quindi a *omissis* deve essere liquidata la somma complessiva di € 809.147,50.

*omissis* Assicurazioni S.p.A., con il secondo motivo di appello, censura la sentenza di primo grado per avere omesso di riconoscere un'autonoma percentuale di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa in capo a Roma Capitale, pur avendo domandato, nelle conclusioni rassegnate, che venisse "accertata e dichiarata la percentuale di concorso della responsabilità in capo a Roma Capitale" in applicazione della giurisprudenza formatasi in materia di appalto, secondo cui "l'Ente committente non può, per il sol fatto di aver stipulato un contratto di appalto, considerarsi esentato da un generale obbligo di controllo delle strade date in gestione ad una ditta privata".

In particolare, la Compagnia appellante ha rilevato come, nella decisione impugnata, venga dato atto di come, all'esito dell'istruttoria espletata, sia stato provato che "la strada era scarsamente illuminata", senza però attribuire la "preponderante responsabilità" in capo a Roma Capitale, ma abbia ritenuto che "la caduta del motociclista ebbe la sua origine nello stato di cattiva manutenzione del manto stradale", senza adeguatamente valutare l'apporto causale della scarsa illuminazione presente in loco. Ai sensi dell'art. 4 del contratto di appalto stipulato tra la EE e Roma Capitale, le opere relative a "verde, arredo urbano, segnaletica stradale, impianti di illuminazione" erano escluse dall'oggetto del contratto stesso.

Il motivo deve essere disatteso.

Le condizioni di luogo di via *omissis* e segnatamente la scarsa illuminazione presente al momento del sinistro, sono state – e devono essere – considerate nella valutazione del concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., in quanto avrebbe dovuto improntare a maggiore prudenza la condotta di guida tenuta dallo stesso. Di contro, la responsabilità di Roma Capitale si deve ritenere sussistente proprio in ragione dello stato di manutenzione della strada e, nel caso in esame, la presenza di illuminazione non avrebbe comunque consentito di adeguatamente valutare il pericolo da parte di *omissis*.

Come si è avuto modo di osservare sopra, la sentenza appellata ha accertato che la buca presente sul manto stradale non fosse visibile in quanto colma di acqua ("nel quale era presente una buca larga e profonda, che non era segnalata e che la pioggia caduta durante il giorno occultava alla vista degli utenti della strada"). Si è detto sopra che questa circostanza non consente all'utente della strada di avere percezione della profondità di un'eventuale buca, e non è improbabile che non abbia consentito al danneggiato di avere contezza della stessa presenza della buca.

6. In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).

In particolare, nel caso in esame è necessario procedere a una diversa liquidazione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado, poiché il compenso liquidato dal Tribunale di Roma è parametrato a quanto liquidato dallo stesso, laddove con la presente sentenza viene liquidato un importo significativamente inferiore.

Con riguardo alle spese del presente giudizio di appello, si deve considerare come vi sia stata – come si è evidenziato sopra – una sostanziale modifica dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità rispetto alla valutazione di rilevanza ex art. 1227, co. 2, c.c. della condotta del danneggiato, questione senz'altro dirimente ai fini del presente giudizio, sicché le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del grado con riguardo alla EE Lavori S.r.l., che è rimasta contumace, pure ritualmente evocata in giudizio, e quindi non ha svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa: dichiara la contumacia della EE S.r.l.; accoglie l'appello principale proposto dalla *omissis* S.p.A. e l'appello incidentale proposto da Roma Capitale avverso la sen senza *omissis* e per l'effetto, in parziale riforma della stessa, così provvede: condanna Roma Capitale a pagare a *omissis* la somma complessiva di € 809.147,50, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data della sentenza al saldo; condanna Roma Capitale a rifondere all'attore le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00 per esborsi, € 500,00 (oltre I.V.A.) per le di c.t.u. ed € 18.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarre in favore dell'avv. *omissis*, dichiaratosene antistatario; condanna EE S.r.l. a rifondere a Roma Capitale le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 18.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge; condanna *omissis* Assicurazioni S.p.A. a rifondere a EE S.r.l. le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 18.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge; conferma nel resto la sentenza impugnata; compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti costituite; nulla per le spese di lite tra le appellanti e l'appellata contumace EE S.r.l.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilenia Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---